SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 gennaio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

01G0015

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 gennaio 2001, n. **3.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VERONESI, *Ministro della sanità*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 335.

All'articolo 1:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «correlate a malattie infettive e diffusive degli animali,» *sono inserite le seguenti:* «nelle more della riconversione del sistema zootecnico a parametri etologicamente compatibili,»;

al comma 1, lettera a), *le parole:* «a regime» *sono sostituite dalle seguenti:* «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» *e le parole:* «ventiquattro mesi» *sono sostituite dalle seguenti:* «trenta mesi»;

al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «il potenziamento della sorveglianza epidemiologica» *sono inserite le seguenti:* «e la piena applicazione delle norme per il benessere degli animali»;

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«c-*bis)* l'aggiornamento dell'elenco del materiale specifico a rischio da rimuovere nei bovini e negli ovocaprini macellati, in particolare per quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di età superiore ai dodici mesi, tenendo conto dei pareri espressi dai comitati scientifici comunitari, in base al principio della maggior cautela;

c-*ter)* un'adeguata campagna di informazione»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis.* Per i grassi ottenuti da organi specifici a rischio e destinati ad uso non alimentare è disposta l'aggiunta di coloranti idonei affinchè sia impedito il loro uso ai fini zootecnici e alimentari.

1-*ter.* Il Ministro della sanità e il Ministro delle politiche agricole e forestali riferiscono tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari sulle modalità di predisposizione e di applicazione delle misure di cui al comma 1».

All'articolo 2, al comma 1, le parole da: «con propri decreti» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le rappresentanze del personale interessato e le competenti Commissioni parlamentari, alla razionalizzazione di tale struttura operativa, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una più funzionale presenza del personale a livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1997, e una più razionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Ispettorato opera alle dirette dipendenze del Ministero delle politiche agricole e forestali. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) è autorizzato ad effettuare a richiesta dell'Ispettorato le analisi di revisione».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7463):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) il 27 novembre 2000.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 27 novembre 2000 con pareri delle commissioni I, V, XIII, XIV e comitato per la legislazione.

Esaminato dalla XII commissione il 30 novembre 2000, il 5, 7, 12 e 13 dicembre 2000.

Esaminato in aula il 15 e 19 dicembre 2000 ed approvato il 20 dicembre 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4931):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede referente il 5 gennaio 2001, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 9ª e Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 gennaio 2001.

Esaminato dalla 12ª commissione il 10 e 16 gennaio 2001.

Esaminato in aula ed approvato il 17 gennaio 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 20.

01G0029

LEGGE 19 gennaio 2001, n. **4**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Nei confronti degli imputati per i quali il termine di custodia cautelare è stato prorogato a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, la proroga conserva efficacia per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi. Tale limite non è soggetto alla disposizione di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 341.

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* All'articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e-bis)* se uno o più imputati dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione"»;

i commi 2 e 3 sono soppressi;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Dopo l'articolo 130 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 130-*bis (Separazione dei procedimenti in fase di indagine)*. — *1.* Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 18, comma 1, lettera *e-bis)*, del codice"»;

al comma 5, all'alinea, le parole: «del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1.* All'articolo 303, comma 1, lettera *b)*, del codice di procedura penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

“*3-bis.* Qualora si proceda per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera *a)*, i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera *d)* per la parte eventualmente residua. In quest’ultimo caso i termini di cui alla lettera *d)* sono proporzionalmente ridotti”.

1-*bis.* All’articolo 303, comma 1, lettera *d)*, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: “sentenza irrevocabile di condanna” sono aggiunte le seguenti: “, salve le ipotesi di cui alla lettera *b)*, numero 3-*bis)*”»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* All’articolo 304, comma 6, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole “commi 1, 2 e 3” sono aggiunte le seguenti: “senza tenere conto dell’ulteriore termine previsto dall’articolo 303, comma 1, lettera *b)*, numero 3-*bis)*”»;

i commi 3 e 4 sono soppressi;

al comma 5, capoverso 1, le parole: «dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, salvo che siano venute meno» *sono sostituite dalle seguenti:* «dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono».

All’articolo 4:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1.* All’articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“*3-bis.* Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera *a)*, anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà”.

1-bis. All’articolo 523, comma 1, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: “, anche in ordine alle ipotesi previste dall’articolo 533, comma 3-*bis*”»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* All’articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“*4-bis.* Il Presidente della corte d’appello può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall’articolo 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento è data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura”».

All’articolo 6:

al comma 1, capoverso 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, individuata nel distretto di corte d’appello più vicino»;

al comma 1, capoverso 2, le parole: «, ove possibile,» *sono soppresse.*

Dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis.* — *1.* All’articolo 441-*bis* del codice di procedura penale, al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si applicano le disposizioni dell’articolo 303, comma 2”».

L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 — *1.* Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile o è stata applicata la pena dell’ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell’articolo 4-*ter* del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l’imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall’articolo 511 del codice di procedura penale.

2. Quando per effetto dell’impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all’articolo 7, l’imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell’impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel termine di trenta giorni da quest’ultima data. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 1.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del comma 2 dell’articolo 303 del codice di procedura penale».

L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — *1.* All’articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, le parole da: “consegnati” fino a: “presentare” sono sostituite dalle seguenti: “notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l’avviso che entro trenta giorni può essere presentata”;

b) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: “presentata l’istanza” sono aggiunte le seguenti: “nonché la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,”;

c) al comma 6, primo periodo, dopo la parola: “presentata” sono inserite le seguenti: “dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato”;

d) al comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Se l’istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d’ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all’assunzione di prove a norma dell’articolo 666, comma 5”;

e) al comma 8 sono premesse le parole: “Salva la disposizione del comma 8-*bis,”*;

f) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

“8-*bis*. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all’esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica”;

g) al comma 10, primo periodo, le parole: “, senza formalità, all’eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare” sono sostituite dalle seguenti: “alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5”.

2. Al comma 2 dell’articolo 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: “è allegata” sono inserite le seguenti: “, a pena di inammissibilità,”.

3. Al comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: “deve essere allegata” sono inserite le seguenti: “, a pena di inammissibilità,”».

All’articolo 22 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. In deroga a quanto previsto dall’articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’articolo 42-*quater*, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, hanno effetto per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari attualmente in servizio decorsi nove mesi dalla scadenza del triennio di nomina in corso».

All’articolo 24 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. L’amministrazione giudiziaria provvede alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione, fermo restando il termine di validità previsto dagli articoli 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

1-*ter*. Nelle procedure di assunzione del personale amministrativo e tecnico di cui all’articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999, fino al completamento degli organici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 2000, l’amministrazione penitenziaria è autorizzata a servirsi delle graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici espletati anche da altre pubbliche amministrazioni, previa autorizzazione delle stesse amministrazioni e con il consenso degli idonei direttamente interessati».

Dopo l’articolo 24 sono inseriti i seguenti:

«Art. 24-*bis*. — 1. All’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“*2.* Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un’indennità di L. 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l’attività di apposizione dei sigilli, nonché di L. 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.

3. È altresì dovuta un’indennità di L. 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l’attività di formazione, aggiornamento e per l’espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l’anno”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 91.000 milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse già rese disponibili dall’articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

Articolo 24-*ter*. — 1. All’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“*1.* Ai giudici onorari di tribunale spetta un’indennità di L. 150.000 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno.

2. Ai vice procuratori onorari spetta un’indennità di L. 150.000 per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell’articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. L’indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell’udienza. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 5.000 milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse già rese disponibili dall’articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7459):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) il 24 novembre 2000.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 novembre 2000 con pareri delle commissioni I, V, XI e del Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla II commissione il 5, 6 e 7 dicembre 2000.

Esaminato in aula l’11, 12, 13, 14 dicembre 2000 ed approvato il 19 dicembre 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4932):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 5 gennaio 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 gennaio 2001.

Esaminato dalla 2ª commissione il 9, 10 e 11 gennaio 2001.

Esaminato in aula il 16 gennaio 2001 ed approvato il 17 gennaio 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 21.

01G0030

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 dicembre 2000.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della dott.ssa Arena Alejandra Patricia, nata il 10 dicembre 1965 a La Plata, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» di cui è in possesso dal 1989, come attestato dal «Colegio de Abogados» di La Plata (Argentina) ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che la richiedente è in possesso del diploma di laurea in «Ciencias Juridicas y Sociales» conseguito presso la «Universidad Nacional de La Plata» in data 30 giugno 1989, che conferisce in Argentina il titolo di «Abogado»;

Considerato che la richiedente ha altresì conseguito il titolo di «Dottore in giurisprudenza» in data 7 luglio 1999 presso l'Università degli studi di Modena;

Considerato inoltre che la dott.ssa Arena Alejandra Patricia risulta essere iscritta nel registro dei praticanti di Ancona dal 7 settembre 1999;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 novembre 2000;

Considerato il parere dell'Ordine nazionale degli avvocati;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla dott.ssa Arena Alejandra Patricia, nata il 10 dicembre 1965 a La Plata, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare - per mezzo di un colloquio - la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 dicembre 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

01A0239

DECRETO 29 dicembre 2000.

Riconoscimento di titolo accademico professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Molino Anthony, nato il 4 giugno 1957 a Philadelphia (U.S.A.), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di «psychoanalist» conseguito nello Stato del Vermont (U.S.A.) ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e «psicoterapeuta»;

Preso atto che è in possesso dei seguenti titoli accademici: «Master of Arts» conseguito presso la «Temple University» di Filadelfia (Pennsylvania, U.S.A.) in data 29 agosto 1986; «Doctor of Philosophy-Anthropology» conseguito presso la «Temple University» il 30 gennaio 1998;

Preso atto che ha compiuto il corso di studi quadriennale presso la «Philadelphia School of Psychoanalysis» da settembre 1985 a maggio 1989, in seguito al quale ha conseguito il titolo di «Psychoanalyst» nel giugno 1993 presso la «National Association for the Advancement of Psychoanalysis (NAAP)»;

Considerato che ha ottenuto l'abilitazione come «Psychoanalyst» dal competente ufficio delle regolamentazioni professionali dello Stato del Vermont nel febbraio 1996;

Considerato che ha svolto attività di insegnamento nel settore della psicologia presso la «Drexel University» di Philadelphia per sette anni, come attestato in data 26 giugno 1995;

Considerato che il richiedente possiede un'ampia esperienza professionale, come documentato in atti;

Considerato che — nella seduta del 23 maggio 2000 — la Conferenza di servizi aveva espresso parere negativo in ordine all'accoglimento della istanza di riconoscimento del richiedente, in quanto la documentazione prodotta non veniva ritenuta idonea a tale scopo;

Vista la certificazione datata 26 settembre 2000 presentata dal sig. Molino relativamente all'iscrizione presso la «Division of Psychoanalysis» della «American Psychological Association» di Phoenix (Arizona), e la richiesta dell'11 ottobre 2000 di riesaminare la pratica alla luce di detta certificazione;

Ritenuta così adeguatamente integrata la documentazione già in atti;

Vista la nota del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi del 13 ottobre 2000;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 novembre 2000;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Molino Anthony, nato il 4 giugno 1957 a Philadelphia (U.S.A.), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e psicoterapeuti e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

01A0238

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 28 novembre 2000.

Assegnazione ed erogazione, ai sensi della legge n. 183/1987, della quota di cofinanziamento nazionale dell'acconto del 7% dei Programmi inseriti nel QCS obiettivo 1 per il settennio 2000-2006. (Reg. C.E. 1260/99, art. 32, par. 2).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI
FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA - I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 139 del 6 agosto 1999, recante approvazione del quadro finanziario del programma di sviluppo del Mezzogiorno per il periodo 2000-2006;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 21 ottobre 2000, recante modifiche alle procedure finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Visti i regolamenti C.E.: n. 1260/99 del Consiglio, n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1263/99 del Consiglio, n. 1257/99 del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative ai Fondi strutturali (FESR - FSE - SFOP - FEOGA);

Visto, in particolare, l'art. 32 del regolamento C.E. n. 1260/99 che, al paragrafo 2, dispone che la commissione all'atto del primo impegno versa un acconto pari al 7% della complessiva partecipazione dei Fondi, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Considerata, la necessità di assicurare la contestuale erogazione della quota nazionale del predetto acconto a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 è assegnata, in favore dei programmi di cui al Quadro comunitario di sostegno obiettivo 1 - periodo 2000/2006 - la somma complessiva di L. 1.702.224.235.076, pari a 879.125.450 euro, come risulta dall'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto, a titolo di acconto del 7% della quota a carico del medesimo Fondo.

2. Il predetto Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare l'importo complessivo di L. 1.702.224.235.076, in due tranches, di pari importo, rispettivamente per gli anni 2000 e 2001.

3. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2000

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2000
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 278

ALLEGATO

Importi in Euro

Programmi operativi	Anticipo del 7% - Fondo di Rotazione Legge 183/87 a fronte dei contributi dei Fondi Strutturali										
	FESR		FEOGA		FSE		SFOP		TOTALE		
	1° quota	2° quota	1° quota	2° quota	1° quota	2° quota	1° quota	2° quota	1° quota	2° quota	totale
Basilicata	7.369.425	7.369.425	3.215.625	3.215.625	2.051.700	2.051.700	-	-	12.636.750	12.636.750	25.273.500
Calabria	28.456.610	28.456.610	10.051.545	10.051.545	4.240.740	4.240.740	455.805	455.805	43.204.700	43.204.700	86.409.400
Campania	61.362.840	61.362.840	6.267.520	6.267.520	6.175.995	6.175.995	937.090	937.090	74.743.445	74.743.445	149.486.890
Molise	3.748.080	3.748.080	1.235.255	1.235.255	898.590	898.590	14.910	14.910	5.896.835	5.896.835	11.793.670
Puglia	37.431.786	37.431.786	4.627.707	4.627.707	7.367.983	7.367.983	860.979	860.979	50.288.455	50.288.455	100.576.910
Sardegna	28.320.110	28.320.110	9.948.925	9.948.925	8.751.750	8.751.750	661.780	661.780	47.682.565	47.682.565	95.365.130
Sicilia	67.898.880	67.898.880	14.489.965	14.489.965	7.942.935	7.942.935	1.002.260	1.002.260	91.334.040	91.334.040	182.668.080
Totale	**234.587.731**	**234.587.731**	**49.836.542**	**49.836.542**	**37.429.693**	**37.429.693**	**3.932.824**	**3.932.824**	**325.786.790**	**325.786.790**	**651.573.580**
Scuola	2.653.560	2.653.560	-	-	5.951.120	5.951.120	-	-	8.604.680	8.604.680	17.209.360
Ricerca	12.377.475	12.377.475	-	-	5.988.775	5.988.775	-	-	18.366.250	18.366.250	36.732.500
Industria	66.900.365	66.900.365	-	-	1.012.515	1.012.515	-	-	67.912.880	67.912.880	135.825.760
Sicurezza	18.308.780	18.308.780	-	-	583.345	583.345	-	-	18.892.125	18.892.125	37.784.250
Trasporti (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pesca (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza tecnica (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	**100.240.180**	**100.240.180**	-	-	**13.535.755**	**13.535.755**	-	-	**113.775.935**	**113.775.935**	**227.551.870**
TOTALE	**334.827.911**	**334.827.911**	**49.836.542**	**49.836.542**	**50.965.448**	**50.965.448**	**3.932.824**	**3.932.824**	**439.562.725**	**439.562.725**	**879.125.450**

Importi in lire

Programmi operativi	Anticipo del 7% - Fondo di Rotazione Legge 183/87 a fronte dei contributi dei Fondi Strutturali										
	FESR		FEOGA		FSE		SFOP		TOTALE		
	1° quota	2° quota	1° quota	2° quota	1° quota	2° quota	1° quota	2° quota	1° quota	2° quota	totale
Basilicata	14.269.196.545	14.269.196.545	6.226.318.219	6.226.318.219	3.972.645.159	3.972.645.159	-	-	24.468.159.923	24.468.159.923	48.936.319.846
Calabria	55.099.680.245	55.099.680.245	19.462.505.037	19.462.505.037	8.211.217.640	8.211.217.640	882.561.547	882.561.547	83.655.964.469	83.655.964.469	167.311.928.938
Campania	118.815.026.207	118.815.026.207	12.135.610.950	12.135.610.950	11.958.393.839	11.958.393.839	1.814.459.254	1.814.459.254	144.723.490.250	144.723.490.250	289.446.980.500
Molise	7.257.294.862	7.257.294.862	2.391.787.199	2.391.787.199	1.739.912.859	1.739.912.859	28.869.786	28.869.786	11.417.864.706	11.417.864.706	22.835.729.412
Puglia	72.478.044.278	72.478.044.278	8.960.490.233	8.960.490.233	14.266.404.443	14.266.404.443	1.667.087.808	1.667.087.808	97.372.026.762	97.372.026.762	194.744.053.524
Sardegna	54.835.379.390	54.835.379.390	19.263.805.010	19.263.805.010	16.945.750.973	16.945.750.973	1.281.384.761	1.281.384.761	92.326.320.134	92.326.320.134	184.652.640.268
Sicilia	131.470.564.378	131.470.564.378	28.056.484.531	28.056.484.531	15.379.666.752	15.379.666.752	1.940.645.970	1.940.645.970	176.847.361.631	176.847.361.631	353.694.723.262
Totale	**454.225.185.905**	**454.225.185.905**	**96.497.001.179**	**96.497.001.179**	**72.473.991.665**	**72.473.991.665**	**7.615.009.126**	**7.615.009.126**	**630.811.187.875**	**630.811.187.875**	**1.261.622.375.750**
Scuola	5.138.008.621	5.138.008.621	-	-	11.522.975.122	11.522.975.122	-	-	16.660.983.743	16.660.983.743	33.321.967.486
Ricerca	23.966.133.528	23.966.133.528	-	-	11.595.885.360	11.595.885.360	-	-	35.562.018.888	35.562.018.888	71.124.037.776
Industria	129.537.169.739	129.537.169.739	-	-	1.960.502.419	1.960.502.419	-	-	131.497.672.158	131.497.672.158	262.995.344.316
Sicurezza	35.450.741.451	35.450.741.451	-	-	1.129.513.423	1.129.513.423	-	-	36.580.254.874	36.580.254.874	73.160.509.748
Trasporti (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pesca (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza tecnica (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	**194.092.053.339**	**194.092.053.339**	-	-	**26.208.876.324**	**26.208.876.324**	-	-	**220.300.929.663**	**220.300.929.663**	**440.601.859.326**
TOTALE	**648.317.239.244**	**648.317.239.244**	**96.497.001.179**	**96.497.001.179**	**98.682.867.989**	**98.682.867.989**	**7.615.009.126**	**7.615.009.126**	**851.112.117.538**	**851.112.117.538**	**1.702.224.235.076**

(*) Alla definizione delle quote di tali Programmi si provvederà con successivo decreto, dopo la relativa approvazione in sede comunitaria

01A0523

DECRETO 28 novembre 2000.

Assegnazione ed erogazione, ai sensi della legge n. 183/1987, della quota di cofinanziamento nazionale dell'acconto del 7% dei Programmi inseriti nel QCS obiettivo 3 per il settennio 2000-2006. (Reg. C.E. 1260/99, art. 32, par. 2).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI
FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA - I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 21 ottobre 2000, recante modifiche alle procedure finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Visti i regolamenti C.E.: n. 1260/99 del Consiglio, n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1263/99 del Consiglio, n. 1257/99 del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative ai Fondi strutturali (FESR - FSE - SFOP - FEOGA);

Visto, in particolare, l'art. 32 del regolamento C.E. n. 1260/99 che, al paragrafo 2, dispone che la commissione all'atto del primo impegno versa un acconto pari al 7% della complessiva partecipazione dei Fondi, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Considerata, la necessità di assicurare la contestuale erogazione della quota nazionale del predetto acconto a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 è assegnata, in favore dei programmi di cui al Q.C.S. obiettivo 3 - periodo 2000/2006 - la somma complessiva di L. 521.588.629.128, pari a 269.378.046 euro, come risulta dall'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto, a titolo di acconto del 7% della quota a carico del medesimo Fondo.

2. Il predetto Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare l'importo complessivo di L. 521.588.629.128, in due tranches, di pari importo, rispettivamente per gli anni 2000 e 2001.

3. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2000

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2000
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 279

ALLEGATO

OBIETTIVO 3 2000-2006

Anticipo del 7% - Fondo di Rotazione Legge 183/87
a fronte Fondo Sociale Europeo

TITOLARI P.O.	Importi in Euro			Importi in Lire		
	1^ Quota	2^ Quota	Totale	1^ Quota	2^ Quota	Totale
ABRUZZO	6.042.050	6.042.050	12.084.100	11.699.040.154	11.699.040.153	23.398.080.307
BOLZANO	2.958.503	2.958.502	5.917.005	5.728.459.635	5.728.459.636	11.456.919.271
EMILIA R.	19.049.351	19.049.351	38.098.702	36.884.686.861	36.884.686.861	73.769.373.722
FRIULI V.G.	5.521.918	5.521.917	11.043.835	10.691.923.198	10.691.923.197	21.383.846.395
LAZIO	13.512.801	13.512.801	27.025.602	26.164.431.192	26.164.431.193	52.328.862.385
LIGURIA	5.551.183	5.551.183	11.102.366	10.748.589.107	10.748.589.106	21.497.178.215
LOMBARDIA	22.703.581	22.703.581	45.407.162	43.960.262.783	43.960.262.783	87.920.525.566
MARCHE	4.335.324	4.335.323	8.670.647	8.394.356.833	8.394.356.834	16.788.713.667
PIEMONTE	15.282.049	15.282.050	30.564.099	29.590.173.986	29.590.173.985	59.180.347.971
TOSCANA	10.109.991	10.109.991	20.219.982	19.575.672.273	19.575.672.274	39.151.344.547
TRENTO	3.436.066	3.436.067	6.872.133	6.653.152.482	6.653.152.482	13.306.304.964
UMBRIA	3.462.672	3.462.672	6.925.344	6.704.667.914	6.704.667.913	13.409.335.827
VALLE D'AOSTA	1.403.426	1.403.427	2.806.853	2.717.412.629	2.717.412.629	5.434.825.258
VENETO	13.005.971	13.005.971	26.011.942	25.183.071.468	25.183.071.468	50.366.142.936
Totale POR	**126.374.886**	**126.374.886**	**252.749.772**	**244.695.900.515**	**244.695.900.515**	**489.391.801.030**
AZIONI DI SISTEMA	8.314.137	8.314.137	16.628.274	16.098.414.049	16.098.414.049	32.196.828.098
TOTALE GENERALE	**134.689.023**	**134.689.023**	**269.378.046**	**260.794.314.564**	**260.794.314.564**	**521.588.629.128**

01A0522

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 dicembre 2000.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Alba», in Valli del Pasubio.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 22 aprile 1992 con la quale la società Terme di Recoaro S.p.a. ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Alba» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente Alba» sita in comune di Valli del Pasubio (Vicenza);

Vista la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 4741 del 19 ottobre 1993, con la quale la concessione mineraria Sorgente Alba è stata trasferita ed intestata alla società Alba S.r.l., con sede in Alte di Montecchio M. (Vicenza), viale Trieste, 14;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 ottobre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Alba» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente Alba» sita in comune di Valli del Pasubio (Vicenza).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 18 dicembre 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A0276

DECRETO 18 dicembre 2000.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Serenissima», in Cornuda.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 25 febbraio 1993 con la quale la società Fonti Serenissima S.r.l., con sede in Cornuda (Treviso), Villaggio Stella Alpina, 13, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Serenissima» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Cornuda (Treviso);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 ottobre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Serenissima» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Cornuda (Treviso).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 18 dicembre 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A0277

DECRETO 18 dicembre 2000.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Cinzia», in Pennabilli.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 1° giugno 1992 con la quale la società Sorgente Valpiano S.r.l., con sede in S. Arcangelo di Romagna (Rimini), via Bornaccino, 1166, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Cinzia» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Acquaviva» sita in comune di Pennabilli (Pesaro);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 ottobre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Cinzia» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Acquaviva» sita in comune di Pennabilli (Pesaro).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 18 dicembre 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A0278

DECRETO 18 dicembre 2000.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Monviso», in Luserna S. Giovanni.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 25 maggio 1992 con la quale la società Pontevecchio S.r.l., con sede in Lucerna S. Giovanni (Torino), via Ponte Pietra, 3, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata Valmora, alla quale è stata attribuita la denominazione «Monviso» con D.D. 21 gennaio 2000, che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sparea», sita in comune di Luserna S. Giovanni (Torino);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 ottobre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Monviso» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sparea» sita in comune di Luserna S. Giovanni (Torino).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 18 dicembre 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A0279

DECRETO 18 dicembre 2000.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Pozzillo», in Acireale.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la nota n. 302/04994 del 25 giugno 1994 con la quale l'Assessorato alla sanità della regione siciliana ha trasmesso la domanda della ditta Siciliana Acque Minerali S.r.l., con sede in Pozzillo - Acireale, via Sonnino, 73, concernente la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Pozzillo» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Acireale (Catania);

Visto il decreto-legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 ottobre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Pozzillo» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Acireale (Catania).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 18 dicembre 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A0280

DECRETO 18 dicembre 2000.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Col de' Venti», in Muccia e Serravalle.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 29 maggio 1992 con la quale la società Fonte Col de' Venti S.r.l., con sede in Muccia - zona industriale, Bivio Maddalena (Macerata) ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Col de' Venti» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte Varnelli 1» sita nei comuni di Muccia e Serravalle (Macerata);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 ottobre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Col de' Venti» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte Varnelli 1» sita nei comuni di Muccia e Serravalle (Macerata).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 18 dicembre 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A0284

DECRETO 18 dicembre 2000.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Santhè», in Mombaroccio.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 13 febbraio 1993 con la quale la ditta Balboni Ivo ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Santhè» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Mombaroccio» sita in comune di Mombaroccio (Pesaro);

Vista la deliberazione della giunta regionale delle Marche n. 1773 del 12 luglio 1999, con la quale la concessione mineraria Mombaroccio è stata accordata alla ditta C.G.M. S.r.l., con sede in Pesaro, Piazzale Lazzaroni, 19;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 ottobre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Santhè» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Mombaroccio» sita in comune di Mombaroccio (Pesaro).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 18 dicembre 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A0285

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 29 novembre 2000.

Istituzione dell'area marina protetta denominata «Secche di Tor Paterno».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
D'INTESA CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e, in particolare gli articoli 18 e 36, lett. *c)*;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono state trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali datato 26 luglio 1995, recante disciplina del rilascio delle licenze di pesca, in particolare gli articoli 11 e 19;

Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 28 ottobre 1998;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale;

Visto il parere del Consiglio di Stato del 14 aprile 1999, avente ad oggetto la gestione delle aree marine protette, ove tra l'altro è previsto che l'istituzione delle aree protette marine presuppone il concerto con il Ministero delle politiche agricole;

Ritenuto quindi di recepire le formali condizioni formulate dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota n. 6222086 del 21 dicembre 1999, relativamente all'opportunità di una migliore definizione del termine «pesca artigianale», anche tenuto conto di quanto espresso dalla segreteria tecnica per le aree marine protette con la nota del 13 gennaio 2000, e di inserire conseguentemente nel preambolo il riferimento al decreto del Ministero per le politiche agricole in data 26 luglio 1995;

Ritenuto altresì di recepire le ulteriori condizioni avanzate nella medesima citata nota del Ministero per le politiche agricole relativamente all'accesso alle imbarcazioni per l'esercizio della piccola pesca professionale, come definita dall'art. 19 del citato decreto ministeriale 26 luglio 1995, riservata alle imprese di pesca, ivi comprese le cooperative costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, con imbarcazioni iscritte nei RR.NN.MM.GG. degli uffici afferenti al compartimento marittimo di Roma, e aventi sede nei comuni di Fiumicino, Roma, Pomezia, Anzio e Nettuno;

Ritenuto in tal modo di aver recepito sostanzialmente nel decreto istitutivo le questioni e le relative soluzioni rappresentate dal Ministero delle politiche agricole e forestali con la citata nota del 21 dicembre 1999;

Visto il parere del comune di Roma, espresso con nota n. 1093/A del 15 ottobre 1999;

Visto il parere del comune di Pomezia, espresso con nota n. 109/U/S.A. del 17 gennaio 1999;

Visto il parere della regione Lazio, espresso con nota n. 213/69 del 21 gennaio 2000;

Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro n. 190662 del 16 dicembre 1999;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2000 con il quale sono stati delegati al Sottosegretario di Stato, sen. Nicola Fusillo, tutti gli affari rientranti nella competenza del servizio per la difesa del mare;

Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 22 giugno 2000, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ritenuto pertanto di provvedere all'istituzione dell'area naturale marina protetta denominata «Secche di Tor Paterno»;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, l'area naturale marina protetta denominata «Secche di Tor Paterno».

Art. 2.

1. Con riferimento alla cartografia allegata, l'area naturale marina protetta «Secche di Tor Paterno», comprendente, data la peculiarità ecologica dell'area, un'unica zona di riserva generale, è delimitata dalla congiungente i seguenti punti:

	Latitudine	Longitudine
A)	41° 37'.30 N	012° 20'.50 E
B)	41° 36'.00 N	012° 21'.90 E
C)	41° 34'.50 N	012° 19'.50 E
D)	41° 35'.80 N	012° 18'.00 E

Art. 3.

1 . Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta «Secche di Tor Paterno», in particolare, persegue:

a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;

b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona e il ripopolamento ittico;

c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;

d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistica dell' area.

Art. 4.

1. All'interno dell'area naturale marina protetta «Secche di Tor Paterno», per come individuata e delimitata all'art. 2, sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, sono vietate:

a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggianiento, e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

b) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell' ambiente marino;

c) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

d) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio e turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area;

e) la pesca subacquea;

f) l'ancoraggio.

2. Nella medesima zona di riserva generale, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietate:

a) la navigazione, fatta eccezione per i casi di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del successivo comma 3;

b) la pesca, con le eccezioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del successivo comma 3,

c) l'ormeggio non regolamentato.

3. Nella medesima zona di riserva generale sono, invece, consentiti:

a) l'accesso alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica e di fruizione, nei modi esplicitamente disciplinati e autorizzati dall'ente gestore dell'area marina protetta;

b) l'accesso alle imbarcazioni per l'esercizio della piccola pesca professionale, come definita dall'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 «disciplina del rilascio delle licenze di pesca» riservata alle imprese di pesca, ivi comprese le cooperative costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, con imbarcazioni iscritte nei RR.NN.MM.GG. degli uffici afferenti al compartimento marittimo di Roma e aventi sede nei comuni di Fiumicino, Roma (circoscrizione di Ostia), Pomezia (Torvaianica), Anzio e Nettuno alla data del decreto istitutivo dell'area marina protetta. I limiti temporali dell'esercizio, il numero e la tipologia delle imbarcazioni e degli attrezzi ammessi verranno definiti periodicamente dall'ente gestore, anche sulla base di appositi monitoraggi;

c) l'accesso alle imbarcazioni per la pesca sportiva espressamente autorizzate dall'ente gestore; il numero, la tipologia degli attrezzi, i limiti temporali e di cattura verranno determinati dall'ente gestore anche sulla base di appositi monitoraggi;

d) l'ormeggio alle strutture galleggianti appositamente predisposte dall'ente gestore;

e) la balneazione;

f) le attività subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.) esercitate per mezzo di imbarcazioni appoggio espressamente autorizzate dall'ente gestore; il numero di dette imbarcazioni e i limiti temporali dell'esercizio delle attività subacquee verranno parimenti disciplinati dall'ente gestore;

g) il prelievo di organismi e minerali per motivi di studio da parte di istituzioni scientifiche, espressamente autorizzato dall'ente gestore.

4. Le attività sopra elencate ai commi 2 e 3 sono provvisoriamente disciplinate dal presente decreto fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7 del presente decreto.

Art. 5.

1. La gestione dell'area naturale marina protetta di «Secche di Tor Paterno» sarà affidata ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

Art. 6.

1. All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area naturale marina protetta «Secche di Tor Paterno» si fa fronte, per la progettazione e l'installazione dei segnalamenti, oltre a quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione, con L. 500.000.000 a gravare sul capitolo 3957 dell'unità previsionale di base 8.1.2.1 «Difesa del mare» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, nonché con la somma iniziale di L. 200.000.000 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 3958 della predetta unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, entrambe per l'esercizio finanziario 2000.

2. Successivamente si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario, 2001, 2002 e 2003, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio, sul medesimo capitolo 3957 dell'unità previsionale di base 8.1.2.1 «Difesa del mare», la somma non inferiore a L. 500.000.000 per le attività finalizzate alla gestione ordinaria dell'area naturale marina protetta.

Art. 7.

1. Il regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area naturale marina protetta di «Secche di Tor Paterno», formulato entro centottanta giorni dall'individuazione dell'ente delegato alla gestione anche sulla base dell'esperienza condotta nell'applicazione provvisoria delle misure di cui al precedente art. 4, commi 2 e 3, sarà approvato dal Ministero dell'ambiente ai sensi del combinato disposto dall'art. 28, commi 6 e 7, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dall'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 8.

1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione.

Roma, 29 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: FUSILLO

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2000
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 379

ALLEGATO
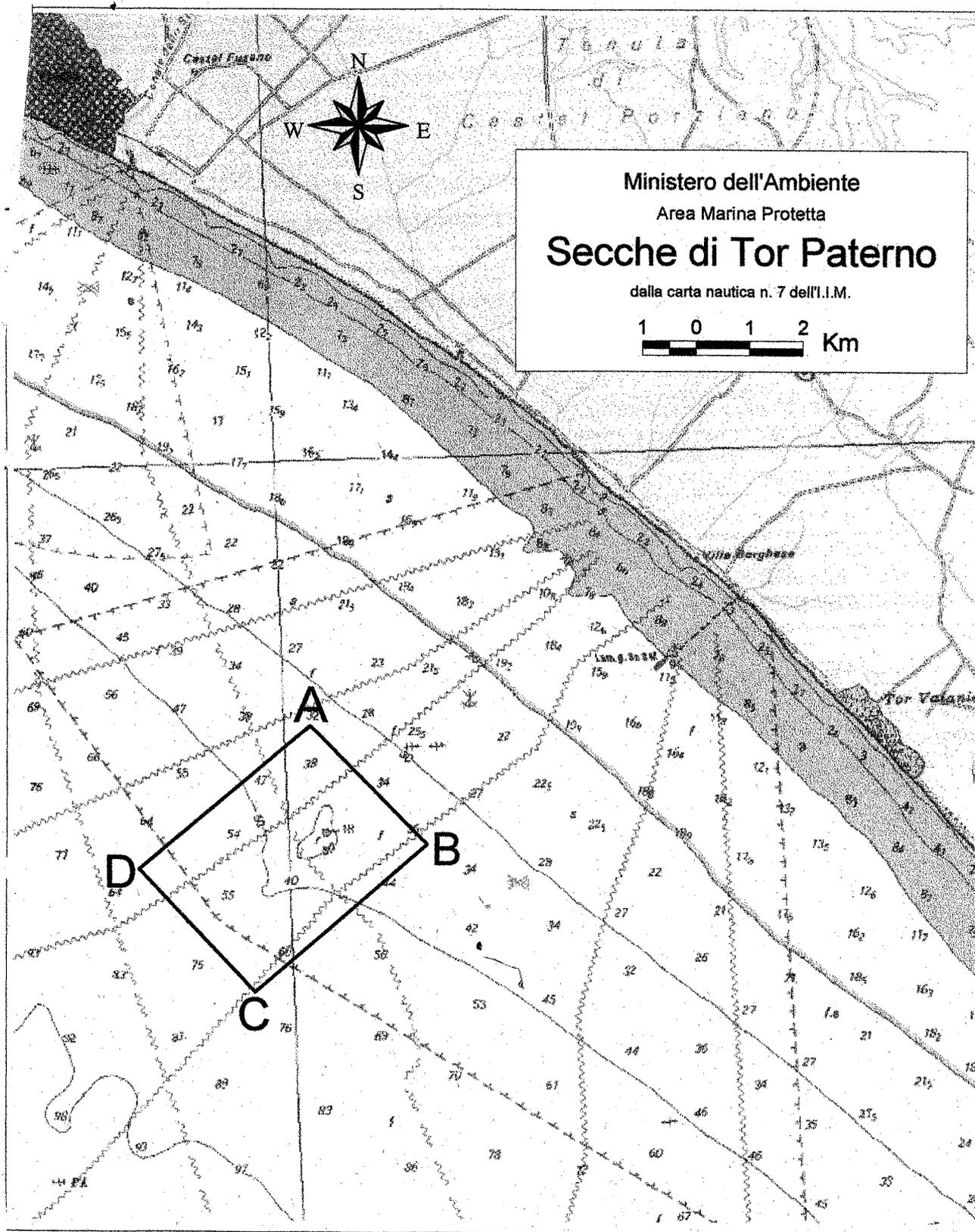
01A0514

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000), **coordinato con la legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 3** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 3), **recante: «Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Al fine di elevare la sicurezza dei consumatori ed intervenire nelle situazioni di emergenza correlate a malattie infettive e diffusive degli animali, *nelle more della riconversione del sistema zootecnico a parametri etologicamente compatibili,* il Ministero della sanità intensifica la sorveglianza epidemiologica, in particolare il sistema di controlli per la encefalopatia spongiforme bovina, attraverso:

a) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, *a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,* di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore *ai trenta mesi*;

b) il potenziamento della sorveglianza epidemiologica e *la piena applicazione delle norme per il benessere degli animali,* mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera;

c) il rafforzamento dei controlli nella movimentazione degli animali attraverso il potenziamento del sistema di identificazione e registrazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e ai regolamenti comunitari in materia;

c-bis) l'aggiornamento dell'elenco del materiale specifico a rischio da rimuovere nei bovini e negli ovocaprini macellati, in particolare per quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di età superiore ai dodici mesi, tenendo conto dei pareri espressi dai comitati scientifici comunitari, in base al principio della maggior cautela;

c-ter) un'adeguata campagna di informazione.

1-bis. Per i grassi ottenuti da organi specifici a rischio e destinati ad uso non alimentare è disposta l'aggiunta di coloranti idonei affinché sia impedito il loro uso ai fini zootecnici e alimentari.

1-ter. Il Ministro della sanità e il Ministro delle politiche agricole e forestali riferiscono tempestivamente alle competenti commissioni parlamentari sulle modalità di predisposizione e di applicazione delle misure di cui al comma 1.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, sull'UPB 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, reca: «Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di poliza sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina».

Art. 2.

1. Allo scopo di garantire una maggiore efficienza operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il Ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato a provvedere, *con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le rappresentanze del personale interessato e le competenti commissioni parlamentari, alla razionalizzazione di tale struttura operativa, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una più funzionale presenza del personale a livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997, e una più razionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Ispettorato opera alle dirette dipendenze del Ministero delle politiche agricole e forestali. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) è autorizzato ad effettuare a richiesta dell'Ispettorato le analisi di revisione.*

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, reca: «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari».

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1997, reca: «Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A0582

Testo del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000), **coordinato con la legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2001, si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Capo I

NUOVE DISPOSIZIONI SULLA SEPARAZIONE DEI PROCESSI E IN MATERIA DI CUSTODIA CAUTELARE

Art. 1.

1. *All'articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

*«e-*bis) *se uno o più imputati dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera* a), *è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione».*

2. *(Soppresso).*

3. *(Soppresso).*

4. *Dopo l'articolo 130 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:*

«*Art. 130-*bis *(Separazione dei procedimenti in fase di indagine). — 1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 18, comma 1, lettera* e-bis) *del codice».*

5. Dopo l'articolo 132 *delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,* è aggiunto il seguente:

«Art. 132-*bis (Formazione dei ruoli di udienza) — 1.* Nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare.».

Art. 2.

1. *All'articolo 303, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:*

*«3-*bis*) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera* a)*, i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti».*

1-*bis.* All'articolo 303, comma 1, lettera d), primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «sentenza irrevocabile di condanna» sono aggiunte le seguenti: «, salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3-bis)*».*

2. *All'articolo 304, comma 6, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «commi 1, 2 e 3» sono aggiunte le seguenti: «senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis)».*

3. *(Soppresso).*

4. *(Soppresso).*

5. *All'articolo 307 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice *dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono* le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare.».

6. All'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente.».

7. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo le parole: «trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1» sono inserite le seguenti: «o nell'ipotesi prevista dal comma 2 lettera *b)*» e le parole: «si è dato» sono sostituite dalle seguenti: «stia per darsi».

Art. 3.

1. Nell'articolo 406, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «nell'articolo 51, comma 3-*bis*» sono inserite le seguenti: «e nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 7-*bis*».

2. Nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, dopo il numero 7, è aggiunto il seguente:

«7-*bis)* dei delitti previsto dagli articoli 600-*bis*, comma 1, 600-*ter*, comma 1, 601, 609-*bis* nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale;».

Art. 4.

1. *All'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis*. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera* a)*, anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà».*

1-*bis*. *All'articolo 523, comma 1, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3*-bis*».*

2. Nell'articolo 544 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«*3*-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-*bis*, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza.».

2-*bis*. *All'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

«4-bis. *Il Presidente della corte d'appello può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento è data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura».*

Art. 5.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Capo II

NORME PER LA CELEBRAZIONE DEI PROCESSI PER REATI DI PARTICOLARE GRAVITÀ

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 145 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

«Art. 145-*bis (Aule di udienza protette)*. — *1.* Nei procedimenti per taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice, quando è necessario, per ragioni di sicurezza, utilizzare aule protette e queste non siano disponibili nella sede giudiziaria territorialmente competente, il Presidente della Corte d'appello, su proposta del Presidente del Tribunale, individua l'aula protetta per il dibattimento nell'ambito del distretto. Qualora l'aula protetta non sia disponibile nell'ambito del distretto, il Ministero della giustizia fornisce al Presidente della Corte d'appello nel cui distretto si trova il giudice competente l'indicazione dell'aula disponibile, *individuata nel distretto di corte d'appello più vicino.*

2. Il provvedimento di cui ai commi che precedono è adottato prima della notificazione del decreto di citazione che dispone il giudizio a norma dell'articolo 133.».

Capo III

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 442 COMMA 2, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUDIZIO ABBREVIATO NEI PROCESSI PER I REATI PUNITI CON L'ERGASTOLO.

Art. 7.

1. Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, l'espressione «pena dell'ergastolo» deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno.

2. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.».

Art. 7-*bis*

*1. All'articolo 441-*bis *del codice di procedura penale, al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 303, comma 2».*

Art. 8.

*1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile o è stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-*ter *del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall'articolo 511 del codice di procedura penale.*

2. Quando per effetto dell'impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 1.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 303 del codice di procedura penale.

Capo IV

DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI RIGUARDANTI I DELITTI DI STRAGE COMMESSI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

Art. 9.

1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di cinque anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.

Capo V

MODIFICA DELL'ARTICOLO 656 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Art. 10.

1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, secondo periodo, le parole da: «consegnati» fino a: «presentare» sono sostituite dalle seguenti: «notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata»;*

b) *al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «presentata l'istanza» sono aggiunte le seguenti: «nonché la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,»;*

c) *al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «presentata» sono inserite le seguenti: «dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato»;*

d) *al comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5»;*

e) *al comma 8 sono premesse le parole: «Salva la disposizione del comma 8-*bis,»;

f) *dopo il comma 8 è inserito il seguente:*

«*8-*bis. *Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica»;*

g) *al comma 10, primo periodo, le parole: «, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare» sono sostituite dalle seguenti: «alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5».*

2. Al comma 2 dell'articolo 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «è allegata» sono inserite le seguenti: «, a pena di inammissibilità,».

3. Al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «deve essere allegata» sono inserite le seguenti: «, a pena di inammissibilità,».

Art. 11.

1. Nell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «629, secondo comma del codice penale» sono inserite le seguenti: «, 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* del codice penale».

Capo VI

PROROGA E MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41-*bis* DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E DI VIDEOCONFERENZE.

Art. 12.

1. Nell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, comma 1, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».

Art. 13.

1. Nel comma 1 dell'articolo 45-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis*».

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 134-*bis* (*Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato*). — *1.* Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, la partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza.».

Art. 15.

1. L'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è così modificato:

a) nel comma 1 è soppressa la lettera *c)*;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.».

Capo VII

NORME IN MATERIA DI APPLICAZIONE DI PARTICOLARI STRUMENTI TECNICI DI CONTROLLO ALLE PERSONE SOTTOPOSTE ALLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI E AI CONDANNATI IN STATO DI DETENZIONE DOMICILIARE.

Art. 16.

1. Nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Nel disporre le misure diverse dalla custodia cautelare in carcere il giudice tiene conto dell'efficacia, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, delle possibilità di controllo delle prescrizioni imposte all'imputato.».

2. Dopo l'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 275-*bis (Particolari modalità di controllo)*. — *1.* Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.».

3. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 276 del codice di procedura penale è aggiunto è il seguente:

«*1-ter.* In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 284 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«*5-bis.* Non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale nei cinque anni antecedenti al fatto per cui si procede.».

Art. 17.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«*4-bis.* Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale.».

Art. 18.

1. Il condannato o la persona sottoposta a misura cautelare che, al fine di sottrarsi ai controlli prescritti, in qualsiasi modo altera il funzionamento dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici adottati nei suoi confronti, o comunque si sottrae fraudolentemente alla loro applicazione o al loro funzionamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 19.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, assunto di concerto con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di installazione ed uso e sono individuati i tipi e le caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, e dei condannati nel caso previsto dall'articolo 47-*ter*, comma 4-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Capo VIII

NORME SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E SUL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Art. 20.

1. Nell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente comma:

«2-*ter*. L'indennità di cui al comma 2-*bis* spetta al coordinatore anche se all'ufficio cui egli è addetto non risulti effettivamente assegnato altro giudice.».

Art. 21.

1. Per la copertura dei posti in organico degli uffici dei giudici di pace del distretto di Napoli, istituiti con decreto del Ministro della giustizia del 22 novembre 2000 sono considerate valide le domande di nomina presentate in base all'avviso di copertura dei posti di cui al decreto del Ministro della giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998.

2. Alla procedura delle nomine di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel citato decreto del Ministro della giustizia 4 dicembre 1998, nonché la disciplina della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

Art. 22.

1. Nell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma primo, è aggiunto il seguente: «I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro.

2. Nell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente: «La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 42-*ter*, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina.».

2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 42-quater, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, hanno effetto per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari attualmente in servizio decorsi nove mesi dalla scadenza del triennio di nomina in corso.

Art. 23.

1. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è attribuita per il periodo di servizio svolto in applicazione la medesima indennità indicata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, in ragione dell'effettivo periodo di applicazione.

2. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si applicano i benefici giuridici di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

3. Nell'articolo 110, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione può essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno.».

Art. 24.

1. La distribuzione degli organici dell'amministrazione della giustizia, nell'ambito delle aree funzionali e tra le medesime è modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, purché le modifiche non comportino oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva come definita dai provvedimenti preesistenti.

1-bis. L'amministrazione giudiziaria provvede alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione, fermo restando il termine di validità previsto dagli articoli 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

1-ter. Nelle procedure di assunzione del personale amministrativo e tecnico di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale *n. 46 del 25 febbraio 1999, fino al completamento degli organici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 267 del 15 novembre 2000 , l'amministrazione penitenziaria è autorizzata a servirsi delle graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici espletati anche da altre pubbliche amministrazioni, previa autorizzazione delle stesse amministrazioni e con il consenso degli idonei direttamente interessati.*

Art. 24-*bis.*

1. *All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:*

«*2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un'indennità di L. 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonché di L. 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.*

3. È altresì dovuta un'indennità di L. 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 91.000 milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse già rese disponibili dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

Art. 24-*ter.*

1. *All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:*

«*1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di L. 150.000 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno.*

2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità di L. 150.000 per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. L'indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno».

2. *Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 5.000 milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse già rese disponibili dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468.*

Capo IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 25.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.720 milioni per l'anno 2000, in lire 15.760 milioni per l'anno 2001, in lire 40.000 milioni per l'anno 2002 e in lire 33.026 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando:

quanto a lire 1.720 milioni per l'anno 2000 e lire 2.480 milioni per l'anno 2001 e lire 759 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 961 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

quanto a lire 8.280 milioni per l'anno 2001 e lire 38.280 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A0637

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE 5 gennaio 2001, n. **3.**

Iscrizione alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2001/2002. Domande di ammissione agli esami per l'anno scolastico 2000/2001.

Ai direttori degli uffici scolastici regionali di Liguria, Lombardia, Sicilia, Toscana

Ai provveditori agli studi

Al sovrintendente scolastico per la provincia di Trento

Al sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana

All'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca

All'intendente scolastico per la scuola in lingua ladina

Al sovrintendente agli studi per la regione Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Ai presidenti delle regioni

Ai presidenti delle province

Ai sindaci dei comuni

Come è noto alle SS.LL., le iscrizioni alle classi non costituiscono soltanto un adempimento di tipo burocratico o formale, ma configurano un impegno particolarmente importante e delicato per alunni e famiglie, richiedendo valutazioni e scelte meditate e consapevoli, che possono rivelarsi fondamentali sia nell'ambito dei percorsi scolastici e formativi sia ai fini del successivo inserimento nella vita attiva e produttiva.

Con riferimento, poi, all'anno scolastico 2001/2002, le iscrizioni acquistano ulteriore significato e rilievo alla luce dell'ampio processo di riforme in atto, tra le quali meritano menzione l'autonomia, l'innalzamento dell'obbligo scolastico, l'introduzione dell'obbligo formativo sino ai 18 anni, il riordino dei cicli.

Nella considerazione che il complessivo disegno di revisione e di adeguamento del sistema scolastico e formativo si traduce, sul piano dell'attuazione, in un quadro di interventi assai articolato e diversificato, come prova il fatto che talune riforme sono già andate a regime, altre sono in corso di attuazione, altre ancora sono in via di graduale definizione, si impone, da parte delle SS.LL. e dei capi d'Istituto delle istituzioni scolastiche, un'accorta e adeguata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli allievi e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza.

Con l'occasione, vale evidenziare che, con l'entrata in vigore dell'autonomia, le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e, nel rispetto della legislazione vigente, disciplinano anche la materia delle iscrizioni (art. 14 decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999).

Le iscrizioni assumono specifica valenza anche in funzione delle nuove opportunità connesse all'innalzamento dell'obbligo scolastico e alla istituzione dell'obbligo formativo sino ai 18 anni, ai sensi rispettivamente della legge 20 gennaio 1999, n. 9, e della legge 17 maggio 1999, n. 144. In particolare, l'obbligo formativo, offrendo ai giovani nuovi percorsi e opportunità, quali la formazione professionale, l'apprendistato e l'accesso al sistema integrato, con possibilità di uscite e rientri da e per l'istruzione, amplia in maniera significativa anche l'area di applicazione delle iscrizioni, esigendo mirate collaborazioni tra i soggetti e le istituzioni interessate e richiedendo tutta una serie di adempimenti sul piano operativo dei quali si farà di seguito menzione.

La riforma contenuta nella legge 10 febbraio 2000, n. 30, sul riordino dei cicli e le successive risoluzioni parlamentari sul programma quinquennale governativo di attuazione della legge hanno introdotto aspetti innovativi che è necessario chiarire, con riferimento alle iscrizioni.

In primo luogo la riforma interesserà, a partire dal prossimo anno scolastico 2001-2002, le prime due classi della scuola di base. Tali classi rientrano nell'obbligo scolastico e l'iscrizione ad esse non comporta scelte differenziate da parte delle famiglie; per questo motivo le iscrizioni avverranno secondo le ordinarie modalità che sono più avanti riportate.

Opportune indicazioni di massima sul curricolo della scuola di base, ed in particolare per i primi due anni, verranno fornite al più presto possibile alle scuole che le elaboreranno nell'ambito del loro piano dell'offerta formativa. Sarà cura delle singole istituzioni scolastiche garantire una adeguata e tempestiva opera di informazione alle famiglie.

Per quanto riguarda i tempi e le modalità di attuazione della legge relativi al ciclo della scuola secondaria superiore, le risoluzioni parlamentari impegnano il Governo per l'anno scolastico 2001-2002 ad iniziare:

«*a)* confermando le disposizioni emanate con decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, concernente l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, relativo all'autonomia;

b) consentendo che le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dei poteri dell'autonomia didattica ed organizzativa che permette la riorganizzazione dei percorsi

didattici secondo quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 234/2000, possano, senza incidere comunque sulle finalità formative degli indirizzi:

modificare i quadri orario dei vigenti piani di studio superiori alle 32 ore settimanali, riducendoli non oltre tale limite. Le riduzioni dell'orario settimanale non dovranno in ogni caso comportare una minore dotazione di personale e le ore di servizio, eventualmente eccedenti, andranno utilizzate ai fine della realizzazione del piano dell'offerta formativa;

adottare, in coerenza con gli indirizzi funzionanti in ciascun istituto i programmi di studio avviati nell'anno scolastico 1997-1998 ai fini delle sperimentazioni dell'autonomia didattica e organizzativa nei primi due anni della scuola secondaria superiore;

c) approntando, entro il dicembre 2001, i curricoli relativi ai 5 anni del ciclo, al fine di iniziare compiutamente la riforma nell'anno scolastico 2002-2003.».

Anche in questo caso le singole istituzioni scolastiche — nella misura in cui, nell'ambito dei propri piani dell'offerta formativa, intendano avvalersi dei nuovi strumenti di flessibilità indicati dal Parlamento — garantiranno una adeguata e tempestiva opera di informazione alle famiglie.

L'Amministrazione, dal canto suo, recepirà tali impegni in un formale provvedimento regolamentare che verrà tempestivamente comunicato non appena perfezionato.

Per esigenze di carattere sistematico e per completezza di quadro di riferimenti, si richiamano le seguenti fonti normative:

in materia di obbligo formativo:

art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo dell'obbligo di frequenza di attività formative fino ai 18 anni;

decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257, di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1994, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza delle attività formative;

l'accordo sancito dalla conferenza unificata il 2 marzo 2000, con il quale sono stati disciplinati i compiti e le funzioni delle regioni e degli enti locali;

in materia di obbligo scolastico:

legge 20 gennaio 1999, n. 9, recante «disposizioni urgenti per l'elevarnento dell'obbligo di istruzione»;

il decreto ministeriale n. 323 del 9 agosto 1999, recante norme per l'attuazione dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione;

la circolare prot. n. 3153 del 16 settembre 1999, avente ad oggetto «iniziative per l'attuazione della legge 20 gennaio 1999, n. 9 - elevamento dell'obbligo di istruzione».

decreto ministeriale 6 agosto 1999, concernente «riconduzione a ordinamento dei corsi sperimentali a indirizzo musicale nella scuola media, ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124 - art. 11, comma 9».

Vale, infine, richiamare il decreto del Ministero dell'università 13 ottobre 2000, in materia di preiscrizioni universitarie, sottolineando ancora lo stretto legame esistente fra scuola, università, formazione professionale e lavoro e i contenuti della C.M. n. 358 del 12 agosto 1998 relativa al progetto sperimentale nazionale «orientamento formativo nella scuola media».

Premesso quanto sopra, si indicano, di seguito, i termini di iscrizione alle classi per l'anno scolastico 2001-2002 e quelli di ammissione agli esami per l'anno scolastico 2000-2001.

Iscrizioni alle classi per l'anno scolastico 2001-2002.

25 gennaio 2001, per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia, alle classi iniziali della scuola di base di cui alla citata legge n. 30/2000 e degli istituti di istruzione media e secondaria superiore.

Nell'ambito degli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, non è richiestà domanda di iscrizione alla prima classe della scuola media da parte degli alunni che hanno frequentato nello stesso istituto la quinta elementare.

Per quel che concerne in particolare l'obbligo scolastico e l'obbligo formativo, si impartiscono le seguenti indicazioni e istruzioni:

1) obbligo scolastico.

Perché le autorità scolastiche — capi d'istituto, rispettivamente, della scuola media e della scuola secondaria superiore — possano verificare se vi è stato adempimento dell'obbligo e adottare i conseguenti provvedimenti di competenza, vanno osservate, per l'iscrizione alla prima classe degli istituti d'istruzione secondaria superiore, le procedure di seguito indicate.

Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti la terza classe delle scuole medie statali, paritarie, pareggiate e legalmente riconosciute, indirizzate al capo d'istituto dell'istituto superiore statale, paritario, pareggiato o legalmente riconosciuto prescelto, vanno presentate al capo d'istituto della scuola media frequentata, il quale provvede immediatamente a trasmetterle ai capi degli Istituti di istruzione secondaria superiore prescelti. Questi ultimi, dal canto loro, all'inizio dell'anno scolastico, seguiranno le situazioni dei rispettivi iscritti al fine di verificare l'assolvimento o meno dell'obbligo da parte degli stessi. In tale ottica valuteranno le iniziative più idonee da assumere, anche con la collaborazione degli enti locali. In caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione all'istituto secondario superiore, spetterà — all'inizio dell'anno scolastico — al capo d'istituto della scuola media competente l'accertamento delle relative cause,

al fine dell'attivazione degli interventi necessari (segnalazione ai responsabili degli uffici scolastici territoriali e ai competenti enti locali).

I capi d'istituto di scuola media sono tenuti all'incombenza sopra accennata anche nei confronti di coloro che fanno domanda per sostenere gli esami di licenza media in qualità di candidati privatisti, i quali, dal canto loro, se soggetti all'obbligo scolastico nell'anno 2001/2002, devono produrre anche la richiesta di iscrizione alla scuola secondaria superiore.

I genitori o chi esercita la potestà, che intendono provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato, secondo le norme vigenti (cfr. decreto legislativo n. 297/1994, art. 111) devono rilasciare apposita dichiarazione al capo d'istituto della scuola interessata, da rinnovare anno per anno. Tale obbligo si intende riferito anche in caso di iscrizione alle scuole pareggiate, legalmente riconosciute e paritarie.

La domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto di istruzione secondaria superiore.

Circa la verifica dell'adempimento dell'obbligo nella scuola elementare e media, continuano a valere le disposizioni di cui alla circolare n. 400 del 31 dicembre 1991.

Il termine del 25 gennaio deve intendersi riferito anche agli alunni che desiderino frequentare i corsi di scuola media ad indirizzo musicale ricondotti ad ordinamento con decreto ministeriale del 6 agosto 1999. Le relative prove attitudinali dovranno essere attivate dai provveditori agli studi e dai capi d'istituto delle scuole medie interessate e svolgersi improrogabilmente dal 27 gennaio al 1º febbraio. Per gli alunni che non abbiano superato le prove attitudinali di cui sopra e desiderino iscriversi ad altra scuola media, il termine è fissato al 9 febbraio 2001.

2) obbligo formativo.

Come indicato nella nota ministeriale prot. n. 4210/ESC/10 del 24 novembre 2000, entro quindici giorni dal termine del 25 gennaio le istituzioni scolastiche rilevano e comunicano ai competenti servizi per l'impiego, per gli adempimenti di loro competenza, le scelte effettuate da tutti gli studenti per l'anno successivo unitamente ai nominativi di coloro che non hanno formulato alcuna scelta. Pertanto, mentre si conferma che una domanda rituale è prescritta solo per l'iscrizione alla prima classe di scuola secondaria superiore, devono, comunque, essere rilevate le scelte degli studenti soggetti all'obbligo formativo di proseguire nel sistema di istruzione scolastica o nel sistema della formazione professionale o nell'esercizio dell'apprendistato. Le scelte effettuate vanno comunicate ai servizi per l'impiego decentrati, utilizzando l'unito modello.

15 settembre 2001, per le iscrizioni ai corsi per adulti finalizzati all'alfabetizzazione culturale, ai corsi di scuola media per adulti (150 ore), ai corsi per adulti presso gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché ai corsi aventi ad oggetto l'attuazione di progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel sistema formativo. Il termine del 15 settembre, ovviamente, non è applicabile ai fini dell'ammissione ai corsi a carattere modulare, rientranti nell'offerta formativa libera e non curricolare delle singole istituzioni scolastiche.

Si ricorda che nella scuola dell'infanzia possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre, il terzo anno di età, nonché i bambini che compiano i tre anni di età entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo.

Per questi ultimi, l'ammissione alla frequenza può essere disposta, in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste di attesa, dal giorno successivo a quello di compimento del terzo anno di età.

Si ritiene opportuno ricordare che il «regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposiziori concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» (pubblicato nel supplemento ordinario n. 190 del 3 novembre 1999 alla *Gazzetta Ufficiale*) contiene, al capo VI, disposizioni in materia di istruzione, diritto allo studio e professioni. In particolare, l'art. 46 prevede, a favore dei minori stranieri presenti sul territorio nazionale, la possibilità di chiedere l'iscrizione alle scuole italiane di ogni ordine e grado in qualunque periodo dell'anno scolastico. Pertanto, le iscrizioni in parola possono avvenire anche oltre il termine del 25 gennaio. La medesima norma regolamentare consente l'iscrizione con riserva dei minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta, senza pregiudizio del conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio. In tal caso ove non vi siano stati accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.

Iscrizione agli esami del corrente anno scolastico 2000-2001.

Per i candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è già stato precisato, con circolare ministeriale 22 novembre 2000, n. 261, che il termine per la presentazione della relativa domanda era il 30 novembre 2000.

In relazione a quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1997, n. 425 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, i candidati esterni, dopo la presentazione della domanda di ammissione agli esami, sono assegnati a una delle classi terminali, davanti al cui consiglio di classe sosterranno, nei casi previsti, gli esami preliminari. Ciò richiede che i candidati siano messi subito in grado di acquisire le informazioni necessarie per conoscere il lavoro didattico della classe alla quale sono stati assegnati.

Eventuali domande tardive sono prese in considerazione dai provveditori agli studi, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio 2001; limitatamente a coloro che cessano la frequenza dell'ultimo anno di corso dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine è differito al 20 marzo.

25 gennaio 2001, per i candidati esterni agli esami di qualsiasi tipo, esclusi quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore.

20 marzo 2001, per gli alunni interni che, cessando la frequenza delle lezioni prima del 15 marzo, intendono sostenere esami in qualità di candidati esterni.

Gli alunni interni dell'ultima classe, che non cessano la frequenza prima del 15 marzo, non devono presentare la domanda per sostenere l'esame conclusivo, fermo restando l'obbligo del pagamento della tassa d'esame da soddisfare prima del termine delle lezioni.

Devono, invece, produrre domanda di partecipazione agli esami, entro il 31 gennaio, gli alunni delle penultime classi che intendono sostenere l'esame di Stato con abbreviazione del corso di studi per merito o obblighi di leva.

Le scuole e gli istituti d'istruzione secondaria superiore statali, paritari, pareggiati e legalmente riconosciuti sono autorizzati ad accettare anticipatamente le domande per sostenere esami di idoneità all'ultimo e penultimo anno da parte dei candidati soggetti agli obblighi di leva frequentanti corsi di istruzione secondaria superiore che si svolgono in istituti privati con presa d'atto.

Altri adempimenti collegati alle iscrizioni.

Si richiama la particolare attenzione:

sulle disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 349 del 7 agosto 1998 che, nell'ottica dello snellimento dell'attività amministrativa, ha dato indicazioni operative in tema di certificazioni da produrre alle scuole da parte di alunni e famiglie;

sulle circolari ministeriali n. 489 del 22 dicembre 1998 e n. 6 del 16 gennaio 1999, con le quali è stato fornito alle scuole un fac-simile di modulistica relativa alle iscrizioni, che si riproduce nuovamente in allegato alla presente circolare. Tale fac-simile, come precisato con le predette circolari, non deve essere inteso in maniera vincolante, ma come modello di riferimento, sicché le istituzioni scolastiche potranno modificare o integrare i modelli stessi secondo le loro specifiche esigenze. Si ricorda, con l'occasione, che, per quanto riguarda la partecipazione alle attività curricolari di educazione fisica, ai sensi dell'art. 303 del decreto legislativo n. 297/1994, i controlli medici sono richiesti, alle competenti aziende sanitarie locali, solo ai fini dell'esonero dalle esercitazioni pratiche e che per l'attività sportiva non agonistica, rientrante nell'offerta formativa della scuola, la relativa certificazione medica, oltre ad essere gratuita, é rilasciata dai medici di base (medici di famiglia) dopo specifica richiesta dei capi d'istituto;

Si segnala, con l'occasione, che l'attestato d'identità personale previsto dall'art. 2 del regio decreto n. 653/1925 non ha oggi più ragion d'essere, sia perché le domande d'iscrizione sono inoltrate dalla scuola di provenienza che conosce l'alunno, sia perché le nuove norme consentono forme semplificate di identificazione sia perché, ove per i motivi organizzativi più vari, fosse necessario produrre alla scuola una foto dell'alunno, questa verrebbe «autenticata» dallo stesso personale della scuola, previa esibizione di un valido documento di riconoscimento;

sul decreto legislativo n. 281 del 30 luglio 1999, che, all'art. 17, consente, con le modalità ivi indicate, l'utilizzazione dei dati degli studenti, al fine di agevolarne l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale;

sul decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1999, n. 355, che detta indicazioni ai dirigenti delle scuole e ai capi degli istituti d'istruzione pubblica e privata, al fine dell'accertamento dell'avvenuta effettuazione delle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie.

Con successiva comunicazione saranno indicati i limiti massimi di reddito ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche.

In ogni caso, si ribadisce che l'istruzione obbligatoria è gratuita anche nel primo anno di scuola secondaria superiore e, pertanto, per l'iscrizione e la frequenza a tale anno non si possono imporre né tasse né contributi di qualsiasi genere (cfr. legge 20 gennaio 1999, n. 9 ed art. 1, comma 4, decreto ministeriale del 9 agosto 1999, n. 323). La tassa di iscrizione deve essere corrisposta dagli alunni che si iscrivono alla seconda classe, come comunicato con nota n. 3959 del 26 aprile 2000.

Si prega di diramare la presente circolare alle scuole e istituti statali e non statali e di curarne la massima pubblicizzazione nell'ambito delle rispettive realtà territoriali e, in particolare, nei comuni delle province di competenza.

Roma, 5 gennaio 2001

Il Ministro: DE MAURO

DATI CHE LE SCUOLE DEVONO COMUNICARE AI COMPETENTI SERVIZI PER L'IMPIEGO RELATIVAMENTE AI GIOVANI TENUTI ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO A NORMA DELL'ART.68 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1999, N.144.

- **DATI RIGUARDANTI L'ISTITUZIONE SCOLASTICA:**

TIPO DI SCUOLA:
1. STATALE
2. PARITARIA
3. PAREGGIATA
4. LEGALMENTE RICONOSCIUTA

CODICE MECCANOGRAFICO: (se scuola statale)

TIPOLOGIA: (scuola media, liceo classico, ecc.)

DENOMINAZIONE:

VIA/PIAZZA:

LOCALITA':

PROVINCIA:

TELEFONO:

FAX:

EMAIL:

- **DATI RIGUARDANTI CIASCUN GIOVANE(*)**

N. PROGRESSIVO:

CODICE FISCALE:

COGNOME E NOME:

LUOGO DI NASCITA: DATA DI NASCITA:

CITTADINANZA:

RESIDENTE A: PROVINCIA:

VIA/PIAZZA:

CAP:

OPZIONE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO (**):
1. NELLA SCUOLA
2. NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALE
3. NELL'APPRENDISTATO

(*) L'elenco va articolato in tre distinte sezioni relative alle tre opzioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo.
(**) Va in ogni caso segnalato il ritiro o il passaggio ad altra scuola o alla formazione professionale dei giovani nel corso dell'anno

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Al Dirigente Scolastico

____
(denominazione della Scuola o Istituto)

_l_ sottoscritt_ ______________________________ ☐ padre ☐ madre ☐ tutore
Cognome e nome

dell'alunn_ ____
Cognome e nome

CHIEDE

l'iscrizione dell_ stess_ alla classe ____ sede di ________________ per l'anno scolastico_______

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che

l'alunn_ ____
Cognome e nome Codice fiscale

- è nat_ a ________________________________ il ____________________
- è cittadino ☐ italiano ☐ altro (indicare quale) ____________________
- è residente a _________________ (Prov. ___) in Via/Piazza ____________________
telefono. ____________________
- proviene dalla scuola ________________________________ ove ha frequentato la classe _________ /o ha conseguito il diploma ______________________ con giudizio di __________________ lingua straniera studiata ____________________
- che la propria famiglia convivente è composta da:

Cognome e nome	luogo e data di nascita	parentela

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie ☐ si ☐ no
- il reddito imponibile (rilevabile dall'ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di Lire ________________________. *(Dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire dell'esonero delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste).*

Data ____________________

____
Firma di autocertificazione (Leggi 15/68 127/97 191/98) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all'impiegato della scuola

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 31.12.1996, n. 675 "Tutela della privacy" - art. 27).

Data ______________________________ Firma ______________________________

Allegato Mod. A
SCELTA OPPORTUNITÀ FORMATIVE

SCUOLA MATERNA E SCUOLA ELEMENTARE

ALUNNO ____

Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative offerte della scuola, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti che non permettono l'accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio di Circolo, chiede che _l_ propri_ figli_ possa, in ordine preferenziale essere assegnato a classi con la organizzazione o le caratteristiche di seguito indicate.

Esprime le seguenti preferenze

Materne	Turno normale con refezione (40 ore)	si	no
	Turno antimeridiano senza refezione	si	no
	Prolungamento per rappresentate necessità	entrata ore ______	uscita ore ________
Elementari	Tempo modulare	si	no
	Tempo pieno (40 0re)	si	no
	Uso del servizio trasporto scolastico	si	no

☐ altro ____

☐ altro ____

Data ______________________ Firma del genitore ______________________

SCUOLA MEDIA

ALUNNO ____

Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti che non permettono l'accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto, chiede che _l_ propri_ figli_ possa, in ordine preferenziale essere assegnato a classi con la organizzazione e le caratteristiche di seguito indicate.

☐ Tempo normale ☐ Tempo prolungato ☐ Tempo potenziato

Lingua straniera:
1) ____
2) ____
3) ____

Sperimentazioni:
1) ____
2) ____
3) ____

Altre offerte formative:
1) ____
2) ____

☐ Mensa ☐ Uso del servizio trasporti scolastici

Data ______________________ Firma del genitore ______________________

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

ALUNNO ____________________________________

Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti che non permettono l'accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio di istituto, chiede che _l_ propri_ figli_ possa, in ordine preferenziale essere assegnato a classi con la organizzazione/caratteristica di seguito indicate.

Indirizzi: 1) ____________________________________
2) ____________________________________
3) ____________________________________

Sperimentazioni: 1) ____________________________________
2) ____________________________________
3) ____________________________________

Lingua straniera: 1) ____________________________________
2) ____________________________________
3) ____________________________________

Altre offerte formative 1) ____________________________________

Qualora la presente richiesta non possa essere accolta per insufficiente disponibilità di posti, _l_ sottoscritt_ indica, in ordine di preferenza, i seguenti Istituti (o indirizzi) ai quali desidera che _l_ propri_ figli_ venga subordinatamente ammess_:

1) ____________________________________
2) ____________________________________

Data ____________________ Firma del genitore ____________________

Allegato Mod. D

Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per l'anno scolastico ....

ALUNNO ____

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2) il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce.

- Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica ☐
- Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica ☐

(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma:
(*) Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie (se minorenni)
(*) Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario superiore)

____

(*) Cancellare la voce che non si utilizza

Data, ____________________
Scuola........ Classe............ Sezione.............

Art. 9 n.. 2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1884, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929:
"La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

Allegato Mod. E

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

ALUNNO ____

La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce.

A) ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE ☐

B) ATTIVITA' DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE ☐

C) LIBERA ATTIVITA' DI STUDIO E/O DI RICERCA SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE ☐

D) USCITA DALLA SCUOLA ☐

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma:
(*) Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie (se minorenni)
(*) Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto di istruzione secondaria di secondo grado):

____

____

(*) Controfirma del genitore dell'alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita dell'alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.

(*) Cancellare le voci che non si utilizzano.

Data, ____________________

01A0471

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Approvazione delle modificazioni allo statuto della Commercial Union Insurance Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni società per azioni (in breve Commercial Union Insurance S.p.a.), in Milano.

Con provvedimento n. 01770 dell'11 gennaio 2001 l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Commercial Union Insurance Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni società per azioni (in breve Commercial Union Insurance S.p.a.), con le modifiche deliberate in data 11 dicembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 7 (introduzione del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi, quando particolari circostanze lo richiedano. Sostituzione della città «Milano» - attuale sede legale della società, in luogo della precedente «Firenze» - quale luogo di convocazione dell'assemblea); art. 11 (introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità della comunicazione anche in presenza di particolari circostanze); art. 21 (riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: «Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea e funzionanti ai sensi di legge. I membri del collegio sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'assemblea determinerà il compenso annuale per ciascun membro» - in luogo della precedente previsione statutaria:

«L'assemblea ordinaria procede ogni tre esercizi a nominare tre sindaci effettivi e due supplenti previa determinazione della retribuzione annuale fissa spettante al presidente del collegio e a ciascun sindaco effettivo». Nuova disciplina in materia di: *a)* requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale; *b)* individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa; *c)* nomina del presidente del collegio sindacale: criteri e modalità; *d)* cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; *e)* possibilità per il collegio sindacale di avvalersi dell'attività di terzi e delle risultanze dei controlli effettuati da società di revisione).

01A0508

Approvazione delle modificazioni allo statuto della Commercial Union Assicurazioni S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 01769 dell'11 gennaio 2001 l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Commercial Union Assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 19 aprile, 12 settembre e 11 dicembre 2000 dalle assemblee straordinarie degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. l0 (individuazione di alcuni Paesi nell'ambito della Comunità europea - Gran Bretagna, Olanda, Francia, Germania e Belgio - quali luoghi di convocazione dell'assemblea all'estero - in luogo della precedente formulazione riferita genericamente all'estero. Modifica dei termini di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi, quando particolari ragioni lo richiedano); art. 21 (riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di modalità di convocazione del consiglio di amministrazione: «Il consiglio viene convocato dal presidente o dall'amministratore delegato - se nominato - o da chi lo sostituisce con avviso da spedirsi con lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax o messaggio di posta elettronica a tutti gli amministratori ed ai membri del collegio sindacale almeno sette giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno un giorno prima ...» - in luogo della precedente previsione statutaria: «Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno convocate dal presidente o da un amministratore o da un membro del collegio sindacale mediante lettera raccomandata inviata a ciascun membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente la data, l'ora e il luogo della riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, il consiglio di amministrazione può essere convocato mediante telegramma da spedirsi almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione». Nuova disciplina in materia di: *a)* modalità di raduno del consiglio di amministrazione — soggetti preposti; *b)* possibilità di tenere le riunioni del consiglio di amministrazione in video o teleconferenza — condizioni ed effetti); art. 24 (introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità della comunicazione anche in presenza di particolari circostanze); art. 25 (riformulazione dell'articolo in materia di nomina del presidente del consiglio di amministrazione: «Il presidente del consiglio di amnministrazione è nominato dal consiglio, qualora l'assemblea non vi abbia provveduto» - in luogo della precedente previsione statutaria: «Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione qualora l'assemblea non vi abbia preventivamente provveduto». Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di rappresentanza legale: «L'amministratore unico e/o il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori delegati - se nominati - hanno la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione ed i procedimenti arbitrali, con facoltà degli stessi di nominare procuratori ed avvocati alle liti» - in luogo della precedente previsione statutaria: «L'amministratore unico o il presidente ha la legale rappresentanza della società e rappresenta la medesima davanti alla legge, con autorità di promuovere azioni giudiziali per ogni genere di giurisdizione, compresa la facoltà di revocare ed abrogare, e di delegare per questi scopi avvocati e consiglieri); art. 27 (nuova disciplina in materia di: *a)* rieleggibilità dei sindaci; *b)* requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale; *c)* individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa; *d)* nomina del presidente del collegio sindacale: criteri e modalità; *e)* cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale. In merito alla possibilità del collegio sindacale di avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, delle risultanze dei controlli di terzi, sostituzione dell'espressione «... che vengano effettuati da parte di società di revisione abilitate e fornite dei requisiti prescritti ai sensi della normativa applicabile» - in luogo della precedente «... che vengono effettuati nei confronti della società da parte di società di revisione iscritte all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ovvero da parte di società munite dell'autorizzazione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531»); art. 29 (soppressione del riferimento «al conto profitti e perdite» ed alla «relazione sull'andamento della gestione» in materia di redazione del bilancio).

01A0510

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 2 novembre 2000 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante: «Piano generale dei trasporti e della logistica. (Deliberazione n. 113/2000)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2000).

Alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 23, prima colonna, sesto capoverso, dove è scritto: «ad avviare, alla luce dei risultati emersi ed in vista dei periodici *o* aggiornamenti del Piano, approfondimenti intesi a verificare gli aggiustamenti delle azioni necessari per il pieno conseguimento degli obiettivi fissati ad assicurare, in sede di valutazione e monitoraggio del Piano, un effettivo coordinamento operativo del programma concernente la ricerca del settore dei trasporti con il Piano nazionale ricerca al fine di garantire la coerenza dei due documenti di programmazione, in particolare nella fase di aggiornamento, ed a effettuare forme stringenti di raccordo con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in modo da prevedere un utilizzo ottimale e sinergico delle risorse destinate alla ricerca nel settore trasportistico;», leggasi: «ad avviare, alla luce dei risultati emersi ed in vista dei periodici aggiornamenti del Piano, approfondimenti intesi a verificare gli aggiustamenti delle azioni necessari per il pieno conseguimento degli obiettivi fissati;

ad assicurare, in sede di valutazione e monitoraggio del Piano, un effettivo coordinamento operativo del programma concernente la ricerca del settore dei trasporti con il Piano nazionale ricerca al fine di garantire la coerenza dei due documenti di programmazione, in particolare nella fase di aggiornamento, ed a effettuare forme stringenti di raccordo con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in modo da prevedere un utilizzo ottimale e sinergico delle risorse destinate alla ricerca nel settore trasportistico;».

01A0583

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651016/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.